AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

DETERMINAZIONE n. 20 del 11 luglio 2019

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni che ha introdotto, nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, il principio della separazione fra funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo demandate agli Organi di Amministrazione e funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti;

visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*."

visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

dato atto che l'Ente, in data 25 giugno 2019, ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento di servizi assicurativi, andato deserto;

ravvisata la necessità di procedere ad affidamento diretto del servizio considerato che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa stante la possibilità che i costi della procedura superino le economie conseguite;

tenuto conto dell'urgenza di procedere con l'affidamento diretto del servizio al fine di consentire la continuità della copertura assicurativa in scadenza il 1° settembre p.v.;

ritenuto opportuno rideterminare la base d'asta in Euro 19.000 ricomprendendo all'interno della stessa anche le imposte del premio assicurativo;

visto che il compenso del Broker si intende determinato in misura non superiore al 12% del premio imponibile di polizza a base d'asta e potrà essere corrisposto al Broker direttamente dalla Compagnia che risulterà aggiudicataria del servizio assicurativo;

considerata la percentuale sopra riportata congrua ed adeguata per le prestazioni richieste;

vista la disponibilità manifestata da Assiteca per l'assunzione diretta del mandato di brokeraggio;

visto il documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità **(doc. a)**;

vista la consultazione del registro delle annotazioni riservate presso l'ANAC dal quale non emergono annotazioni **(doc. b)**;

visto che per il predetto servizio di brokeraggio, non esistono convenzioni Consip sul sito dedicato agli acquisti in rete delle PP..AA. www.acquistinretepa.it;

considerato che per gli acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, tutte le PP.AA. di cui all'art.1 del D. Lgs n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 smi;

visto che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) non esiste la categoria merceologica del servizio oggetto della presente determinazione;

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Pistoia, approvato con modifiche il 28/09/2009 e in linea con analogo regolamento di ACI;

rilevato che la spesa rientra nel Budget annuale per l'esercizio 2019 e del Piano Generale delle Attività 2019 entrambi approvati dal Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2018 per la parte di spesa ricadente nell'anno 2019;

ravvisata la necessità di provvedere;

DETERMINA

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di acquisire lo SMART CIG tramite il SIMOG dell'ANAC per l'importo stimato per l'affidamento del presente servizio;

di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo a ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA con sede in Via Sigieri 14, Milano – C.F./P.I. 09743130156 corrispondendo alla stessa una percentuale non superiore al 12% del premio imponibile di polizza a base d'asta che sarà corrisposto al Broker direttamente dalla Compagnia che risulterà aggiudicataria del servizio assicurativo;

di acquisire dalla predetta società di brokeraggio assicurativo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio;

di affidare il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare, nel caso in cui la Compagnia deleghi il Broker all'incasso dei premi dovuti, lo stesso al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di disporre la successiva aggiudicazione definitiva della selezione condotta dalla Assiteca Internazionale di Brokeraggio Assicurativo Spa, alla Compagnia di Assicurazione che avrà presentato la migliore offerta nei limiti dell'importo previsto a base d'asta pari ad Euro 19.000 comprese imposte, previa verifica dei requisiti previsti;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

F.to IL DIRETTORE
GIORGIO BARTOLINI

ALLEGATI:
a) DURC;
b) visura del Casellario ANAC delle annotazioni riservate;